

m. 31/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE PENALE

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

dott. Gianpaolo Fiorioli

-Presidente-

dott. Claudio Cavallo

-Consigliere relatore-

dott. Domenicomassimo Miceli

-Consigliere-

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nella procedura d'extradizione nei confronti di Schuchter Kate, alias Moreau Kaethe, nata Laufenburg (Svizzera) il 28 giugno 1966, detenuta agli arresti domiciliari.

oooooo

Il 4 gennaio 2009 i Carabinieri di Civita Castellana traevano in arresto la prevenuta in quanto colpita da provvedimento restrittivo della libertà emesso l'8 gennaio 2001 da autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America per truffa, riciclaggio di danaro ed altro, come comunicato dal Ministero dell'Interno con nota del 4 gennaio 2009.

L'arresto era convalidato ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Su richiesta della difesa, con ordinanza del 15 gennaio 2009, la Corte revocava la misura ritenendo il delitto di riciclaggio come ascritto non integrato nel nostro ordinamento e prescritti quelli di truffa.

Con nota 30 marzo 2009, pervenuta il 15 aprile, il Procuratore Generale chiedeva che la Corte dichiarasse non esistenti le condizioni per l'extradizione.

Il 10 aprile 2009 il Procuratore Generale riceveva e trasmetteva a questa Corte la documentazione inviata dal Ministro della Giustizia, ricevuta dal Governo degli Stati Uniti d'America. In particolare, la dichiarazione a sostegno della domanda di estradizione con i capi d'accusa n.46 "Conduzione e partecipazione negli affari di un'impresa attraverso attività di racket e corruzione R.I.C.O. previsto come reato dall'art.18, Codice degli Stati Uniti, Sezioni 1962 (c) e 2" e n.47 "associazione per delinquere in un reato R.I.C.O. in violazione dell'art.18 Codice degli Stati Uniti, sezioni 1962 (d)". Seguiva poi corrispondenza per accertare il termine di prescrizione, regolato dall'art. VIII del Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 13 ottobre 1983 e divenuto esecutivo in Italia con L. 26

A. Savelli

maggio 1984 n.225, in forza del quale il termine di prescrizione è quello applicabile secondo le leggi dello Stato richiedente, termine sospeso per la legge dello Stato richiedente, essendosi allontanata da tale Stato ed essendo stato emesso il 5 gennaio 2001 "l'atto d'accusa sostitutivo".

Con successiva requisitoria in data 15 maggio 2009, il Procuratore Generale chiedeva che, a modifica della richiesta del 30 marzo 2009, venisse dichiarata l'esistenza delle condizioni per l'estradizione per i delitti di truffa ed associazione per delinquere, ribadendo invece la richiesta di non esistenza delle condizioni per il delitto di riciclaggio.

Il 28 maggio 2009 il Ministro della Giustizia chiedeva che, ai sensi dell'art. 714 C.P.P., fosse applicata alla prevenuta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere, truffa ed altro per i quali il Governo degli Stati Uniti d'America aveva presentato domanda d'estradizione.

Con ordinanza del 3 giugno 2009, preso atto della documentazione pervenuta e del termine di prescrizione vigente nello Stato richiedente, veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita il 4 giugno 2009.

Esaminata nuovamente l'estradanda l'8 giugno 2009, ribadiva di non prestare consenso alla sua estradizione.

Su richiesta della difesa di revoca della misura cautelare, il 30 giugno 2009 veniva disposta perizia sulle condizioni di salute della prevenuta e, con ordinanza in data 16 luglio 2009 la custodia in carcere veniva sostituita con la misura degli arresti domiciliari.

Il 14 agosto 2009 l'avv.to Giannone depositava una lunga memoria con la quale procedeva a ricostruzione dei fatti storici addebitati alla prevenuta e, esaminata la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, rappresentava l'insussistenza dei delitti ascritti per le norme incriminatrici vigenti nel nostro Stato. Lamentava inoltre che nella documentazione allegata alla domanda di estradizione non fossero stati indicati adeguatamente gli elementi indiziari a carico della sua assistita che, invece, con ampie argomentazioni riteneva insufficienti ed irrilevanti. Concludeva pertanto chiedendo che la Corte di Appello ritenesse che le imputazioni ascritte riguardassero condotte non previste come reato dalla legge italiana, con rigetto della domanda di estradizione e, in subordine, volesse richiedere invio di documentazione aggiuntiva.

Veniva fissata l'udienza del 24 novembre 2009 per la trattazione della procedura ed in questa, su conforme richiesta del Procuratore Generale, la trattazione veniva rinviata



all'udienza dell'11 febbraio 2010 per la notifica del deposito degli atti all'avv.to Gaito che non aveva ricevuto tale notifica né l'avviso della fissazione dell'udienza.

Nel frattempo veniva trattata e rigettata altra domanda di revoca della misura cautelare in atto o di sostituzione della stessa con l'obbligo di presentazione.

Il 10 febbraio 2010 l'avv.to Gaito depositava istanza di rinvio con richiesta di trattazione in udienza pubblica, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 704 C.P.P. che prevedeva il rito camerale. La richiesta di procedere con trattazione in pubblica udienza veniva poi confermata dalla Schuchter nell'udienza dell'11 febbraio 2010.

In particolare, la difesa chiedeva la trattazione della procedura di estradizione in pubblico dibattimento e non in camera di consiglio, come previsto dalla legge, sì che sollevava questione di legittimità costituzionale della procedura di estradizione nella parte in cui non è previsto che l'estradando possa richiedere ed ottenere la trattazione in un pubblico dibattimento, per violazione dell'art. 117 c.1 della Costituzione.

A tal fine riportava il contenuto delle due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizzi contro Italia e dell'8 luglio 2008 nella causa Pierre ed altri contro Italia. In tali sentenze era stato ritenuto che, considerata l'entità della "posta in gioco" nelle procedure di prevenzione, le quali mirano alla confisca di beni e capitali coinvolgendo così direttamente la situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione, nonché degli effetti che esse possono produrre sulle persone coinvolte: situazione, questa, a fronte della quale non si può affermare che il controllo del pubblico -almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto- non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

Veniva nel frattempo depositata la motivazione della sentenza n.93 della Corte Costituzionale che, in accoglimento della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 l.423/56 e dell'art. 2 ter l.575/65, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale ed alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che norme censurate violino l'art. 117 c.1 della Costituzione, rilevando: "Le osservazioni della Corte di Strasburgo colgono, d'altro canto, le specifiche peculiarità del procedimento di prevenzione, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre procedure camerali. Si tratta cioè di un procedimento all'esito del

A. Neri

quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13 primo comma, Cost.) ed il patrimonio (quest'ultimo, tra l'altro, aggredito in modo normalmente massiccio e in componenti di particolare rilievo, come del resto nel procedimento a quo), nonché la stessa libertà di iniziativa economica, incisa dalle misure anche gravemente inabilitanti previste a carico del soggetto cui è applicata la misura di prevenzione (in particolare, dall'art. 10 della legge n.575 del 1965). Il che conferisce specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato."

All'udienza odierna il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto della questione di legittimità costituzionale e l'accoglimento di quanto richiesto nella requisitoria del suo ufficio. La difesa ha insistito nella questione di legittimità costituzionale sollevata e, in subordine, nella richiesta di rigetto della requisitoria del Procuratore Generale.

ooooo

Ciò premesso, questa Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa sia manifestamente infondata.

Al riguardo si rileva preliminarmente che le cause innanzi alla Corte di Strasburgo avevano per oggetto processi per applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, così come l'oggetto della sentenza della Corte Costituzionale in cui è stato fatto un espresso riferimento a quelle e non ad altre procedure camerali. In particolare, la Corte Costituzionale ha così motivato: "Questa Corte ha avuto modo, in effetti, di affermare in più occasioni che la pubblicità del dibattimento, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale -in forza dell'art.101, primo comma, Cost.- trova in quella sovranità la sua legittimazione (sentenze n.373/92, n.69/91, n.50/89, n.212/86, n.17 e 16/81, n.12/71 e n.65/65). Il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n.212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n.12 del 1971)".

Si rileva inoltre che la trattazione conseguente ad una domanda di estradizione non è un giudizio che si risolva nell'infrazione di una sanzione, ma una procedura giurisdizionale che si risolve solo nel controllo tecnico sulla legittimità e sui presupposti della do-

A. Aruffo

manda, tanto che anche i gravi indizi di colpevolezza non possono essere valutati, essendo sufficiente che siano stati formalmente indicati dallo Stato richiedente, come per costante giurisprudenza di legittimità pienamente condivisa.

Si rileva anche che nella procedura conseguente a domanda di estradizione non viene espressa alcuna valutazione di merito, ma solo in sostanza un parere sulla sussistenza dei sopradetti requisiti tecnici, tanto che spetta solo al Ministro della Giustizia dare corso o meno alla richiesta di estradizione.

Ne consegue che la pubblicità del dibattimento non può offrire alcuna ulteriore garanzia all'estradando, considerato anche che il contraddittorio è pienamente assicurato.

La questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere rigettata.

ooooo

Devono pertanto essere esaminate le questioni sollevate dalla difesa nella lunga e dettagliata memoria difensiva del 14 agosto 2009 e ribadite all'udienza odierna con ampliamento delle relative argomentazioni.

E' opportuno preliminarmente rilevare che, per quanto riguarda gli indizi di colpevolezza, la Corte di Cassazione, con sentenza del 14/9/1995 (Aramini, CP 96,3686) ha affermato: "La pronuncia di sentenza favorevole da parte della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 705, presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche nel caso in cui esista una convenzione internazionale, salvo che quest'ultima contenga, in proposito, una espressa deroga; ciò che non si verifica nel trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, ratificato con L.26 giugno 1984 n.225, richiedendo l'art.10 comma 3 lett. b), del suddetto trattato: "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'extradizione". Nella specie, "le prove pertinenti" previste dal Trattato nell'art. X comma 3 sono state indicate in modo esaustivo nella dettagliata relazione trasmessa dalla autorità giudiziaria richiedente, con indicazione delle relative fonti documentali e testimoniali, e nessuna valutazione è consentita sulla effettiva gravità e consistenza di tali prove, essendo sufficiente la loro apparente ragionevolezza.

Né modifiche sono state apportate sul punto dal nuovo trattato bilaterale, ripetitivo del precedente, firmato il 3/5/2006, ratificato con L.16/3/2009 n. 25 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2010.

A. Nicolli

Ciò premesso in linea generale, passando ad esaminare in dettaglio le argomentazioni della difesa, si rileva che non può ritenersi la sussistenza delle condizioni per concedere l'extradizione in relazione al delitto di riciclaggio. Infatti, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza del 15 gennaio 2009, il delitto di cui all'art.648 bis C.P. si applica solo fuori dai casi di concorso nel reato presupposto. Nel caso in esame, invece, dalla dettagliata relazione dell'autorità giudiziaria del Connecticut emerge che alla prevenuta è addebitato anche il concorso nei delitti di truffa che costituiscono il presupposto di quello di riciclaggio. Ne consegue che per tale delitto difetta il principio della doppia incriminabilità, non essendo la condotta prevista come reato in Italia. Anche il Procuratore Generale nella seconda requisitoria del 15 maggio 2009, ha chiesto che per tale reato non venisse dichiarata la sussistenza delle condizioni per concedere la estradizione, richiesta cui si è riportato il Procuratore Generale di udienza.

Diversamente per tutti gli altri reati per i quali è stata chiesta l'extradizione in ordine ai quali si ritiene la sussistenza delle condizioni per concedere l'extradizione.

Al riguardo si rileva che la difesa nella memoria depositata il 14 agosto 2009 ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti, commessi negli Stati Uniti ed oggetto degli atti di accusa, pienamente condivisa in quanto conforme alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente. Le illecite attività finanziarie commesse da Martin Frankel consistettero nell'aver acquistato, tramite prestanome, la gestione di compagnie di assicurazione e nell'aver trasferito le disponibilità di queste su conti correnti al fine dichiarato di utilizzare la provvista in tale modo ottenuta per l'acquisto, a nome delle stesse compagnie, di prodotti finanziari rappresentati da titoli di stato emessi dagli U.S.A.. La difesa ha anche esposto, in modo pienamente condiviso, che: "L'artificio stava proprio in questo passaggio: siccome simili transazioni dovevano avvenire necessariamente mediante la intermediazione di un soggetto abilitato alla negoziazione di tali valori mobiliari, Frankel aveva ottenuto, tramite il complice apporto di Robert Guyer, la copertura delle Liberty National Securities (L.N.S.)... In pratica, la L.N.S. emetteva documentazione attestante l'acquisto dei titoli di stato, per importi corrispondenti alle rimesse delle compagnie sul conto Drefuss N.Y., di fatto mai avvenuti, in tal modo consentendo a Frankel di fornire alle società di assicurazioni la prova dell'investimento secondo le modalità imposte dalla disciplina statunitense e di stornare le somme a suo esclusivo profitto mediante accrediti su un conto corrente da lui acceso presso la Banque SCS Alliance di Ginevra, nella sua disponibi-



lità. Da tale conto corrente, poi, Frankel prelevava danaro che gli veniva inviato mediante spedizioni periodiche di traveler's cheques presso l'appartamento da lui affittato in N.Y City, 146 West 57[^] Street, vuolsi di fatto abitato dalla Schuchter".

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la difesa ha in sintesi sostenuto che il reato di frode telegrafica non sarebbe riconducibile all'ipotesi di truffa di cui all'art.640 c.p. in quanto l'art.18 sez.1343 (con i capi indicati nell'atto di accusa) contestato, punisce il semplice fatto della trasmissione telegrafica o telematica, indipendentemente dalla efficacia spiegata da tale condotta nella formazione della volontà della persona offesa.

Circa il concorso nella redazione di documentazione ideologicamente falsa, la difesa ha sostenuto che l'art. 15, sez.78 J (b) del codice U.S.A. punisce chiunque nell'ambito del commercio svolto attraverso qualsiasi borsa titoli nazionali, utilizzi od impieghi in relazione all'acquisto e vendite di valori immobiliari non registrati, qualsiasi artificio od espediente manipolativo od ingannevole in contravvenzione alle norme dettate dalla disciplina di settore, norme che, secondo la difesa, tutelerebbero solo la corretta gestione del mercato azionario e dei titoli mobiliari, mentre il Frankel non avrebbe avuto contatti con strutture borsistiche. In sostanza, sempre secondo la difesa: "a fronte dell'accertata distrazione di danaro che Frankel avrebbe dovuto investire in titoli obbligazionari statali, è preclusa in radice la possibilità che costui abbia mai influito sul commercio mobiliare, per l'insuperabile motivo che mai nessun acquisto di titoli fu portato a termine".

Nulla la difesa ha esposto in ordine al reato associativo pure contestato. La circostanza è agevolmente spiegabile con il fatto che ha sostenuto l'insussistenza di tutti i reati fine, ritenendo pertanto implicitamente insussistente anche quello associativo.

Ciò premesso, la Corte ritiene di non condividere quanto sostenuto dalla difesa. Al riguardo si rileva che questa ha in sostanza ridotto le condotte contestate a spezzoni o segmenti di comportamenti con la conseguenza che questi, valutati da soli, non sarebbero riconducibili a reati nel nostro ordinamento.

Non vi è invece dubbio che, come si desume dagli atti di accusa e dalle prove testimoniali e documentali trasmessi dall'autorità richiedente, siano state poste in essere condotte altamente truffaldine progressive e consistite, dopo aver acquisito la gestione di società assicuratrici, nel formare false attestazioni di disponibilità di titoli di stato al fine di ottenere versamenti di danaro dalle persone offese, danaro poi stornato a fini personali e mai restituito a quelle. Non vi è pertanto dubbio che le condotte sopra descritte integrino

A. Scialoja

perfettamente gli artifici e raggiri, l'induzione in errore delle persone offese che consegnarono danaro nella convinzione di restituzione, con ingiusto profitto di chi pose in essere le condotte e con gravissimo danno patrimoniale delle persone offese.

La circostanza che nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America le condotte siano previste e punite come reato nelle singole fasi dell'esecuzione globale della truffa, non esclude affatto che tali condotte, nella loro globalità, siano punite nel nostro ordinamento giuridico nel delitto di truffa aggravata continuata e nel delitto di falso in atto pubblico continuato, commesso da privato.

Per le stesse considerazioni deve ritenersi la possibilità di integrare in astratto anche il contestato reato associativo; a tal fine si rileva che l'organizzazione truffaldina si era avvalsa, con divisione dei compiti, con strutture e con predisposizione di mezzi, oltre che del Frankel, di Robert Guyer, di Sonia Howe, di Karen Timmons, di Arnip e di Jordan, oltre che della estradanda.

Non vi sono pertanto dubbi sulla doppia incriminabilità per tutti i reati per cui è stata chiesta l'estradizione, ad eccezione di quello di riciclaggio, come sopra già esposto.

Nel corso della discussione la difesa ha anche sostenuto l'insussistenza del presupposto della doppia incriminabilità poiché quanto previsto dall'art. X del Trattato con gli Stati Uniti d'America sul decorso della prescrizione costituirebbe problema di diritto sostanziale e non processuale in quanto i delitti di truffa non sarebbero più punibili in Italia e, quindi, non si potrebbe esercitare l'azione penale anche nello stato richiedente.

La tesi non merita accoglimento. Al riguardo si rileva che, sotto l'aspetto sostanziale, non vi è dubbio che il delitto di truffa costituisca reato in entrambi gli Stati. Le differenze sono solo processuali poiché nello stato richiedente si può ancora esercitare l'azione penale nei reati in esame. Ma l'art. VII del Trattato sopra richiamato sancisce tale accordo che, solo in apparenza, è in deroga alla nostra legislazione in quanto anche nel nostro ordinamento è prevista in più casi la possibilità di sospendere il termine della prescrizione. Inoltre, e soprattutto, versandosi in materia di Convenzione Internazionale, tale accordo non può sindacato od escluso unilateralmente.

Circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui assenza è stata ribadita nel corso della discussione dalla difesa, devono richiamarsi i principi pienamente condivisi della giurisprudenza di legittimità esposti inizialmente. A tal fine si deve rilevare che la Schuchter è stata indicata come segretaria di Frankel, con il quale conviveva, che avreb-

A. Spicillo

be concorso con Sonia Howes nella formazione delle false attestazioni sui titoli detenuti e che avrebbe avuto l'incarico più volte di inviare in Svizzera e poi rimandare negli Stati Uniti il danaro provento delle truffe commesse.

Nel corso della discussione la difesa ha anche sostenuto, ai fini della concessione della estradizione, della necessità di un pronostico sulla pena che potrebbe essere inflitta alla persona estradata. Si ritiene, invece, che non sia sindacabile la pena massima che potrebbe essere inflitta nello Stato richiedente in quanto nulla è previsto sul punto dal Trattato. E' invece attribuita a questa Corte solo la verifica che la prevenuta non possa essere sottoposta a pene o trattamenti di cui all'art.698 c. 1 C.P.P., e non risultano né sono stati prospettati motivi per ritenere la sussistenza di tale causa ostativa.

Per tutto quanto sopra esposto, deve essere espresso parere favorevole alla estradizione della Schuchter per tutti i reati di cui alla relativa domanda, fatta eccezione per quello di riciclaggio, rimanendo comunque affidata al Ministro della Giustizia la valutazione sull'opportunità di dare corso o meno all'extradizione.

P. T. M.

Rigetta la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa con la memoria depositata il 10 febbraio 2010 e ribadita all'udienza di discussione.

Visti gli artt. 705, 714 715 e 716 C.P.P. ed il Trattato di Estradizione stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, dichiara sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dal Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti di Schuchter Kate, alias Moreau Kaethe, nata a Laufenburg (Svizzera) il 28 giugno 1966, per la celebrazione del processo a suo carico per tutti i capi di accusa di cui alla domanda di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia al Procuratore Generale, fatta eccezione per il capo di accusa relativo al delitto di riciclaggio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti successivi.

Deciso in Roma il 20 aprile 2010.

Il consigliere est.

Maurizio Jovine

Il Presidente

[Signature]

